

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 20 del 24/04/2009

OGGETTO:

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2009. APPROVAZIONE

L' anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

Risultano all'appello i Signori:

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE	P
SERAFINI ROBERTO	P
PERINI MARTA	Assente
FATTICIONI FILIPPO	P
BIASCI FRANCESCO	P
MANCINI FRANCESCA	P
TEDESCHI FABIO	Assente
MENCACCI IVAN	P
FALCHI ALBERTO	P
CRECCHI SILVANO	Assente
CICARELLI ALESSANDRO	Assente
TURINI DAVID	P
GUERRINI ALESSANDRO	Assente

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

GUIDI CORRADO	Assente
BARGHINI ISELDA, delegata dal Sindaco D'Addona Thomas	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI.

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Indi,

LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Premesso che:

- in data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 267/2000, l'Unione di Comuni denominata "Unione Valdera", cui partecipano i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola;
- in data 3 dicembre si è insediato il Consiglio dell'Unione, che ha proceduto all'elezione del Presidente dell'Unione, individuato nella persona di Paolo Marconcini, Sindaco di Pontedera;
- nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta dell'Unione Valdera;
- tra le materie e servizi trasferiti dai Comuni all'Unione rientrano tutte le funzioni attinenti i servizi e gli interventi in favore delle famiglie, fra cui in base all'art. 9, comma 1, lettera f) dello Statuto dell'Unione, i contributi ad integrazione dei canoni di locazione che dall'anno 2009 sono di esclusiva competenza dell'Unione Valdera;

Viste:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per il calcolo degli stessi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/2009 che approva criteri, procedure e termini per la ripartizione fra i Comuni della Toscana della quota regionale del fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/98;
- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- l'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, fissa fra i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
- il Regolamento per le provvidenze sociali in favore delle famiglie approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.5 del 04/03/2009,
- la deliberazione consiliare n. 6 del 29.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011, e la relazione previsionale e programmatica triennio 2009/2011;

Ritenuto pertanto di dover predisporre l'apposito bando pubblico avente natura regolamentare per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione sulla base della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni vigenti in materia (Allegato "A");

Sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative, rispettivamente SUNIA, SICET, Unione inquilini e UNIAT;

Ritenuto opportuno nominare una Commissione Tecnica al fine di esaminare eventuali ricorsi e predisporre la graduatoria definitiva;

Visto lo schema di bando per l'erogazione di contributi per l'affitto per l'anno 2009 (Allegato "A");

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 22/04/2009 dal Direttore dell'Unione: *"Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata"*;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate;
2. di approvare l'allegato schema di bando per l'erogazione di contributi per l'affitto per l'anno 2009 (Allegato "A"), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3. di prevedere che per i cittadini stranieri per i quali è previsto il possesso del certificato storico di residenza che attesti la permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, sia possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza;
4. di dare atto che in relazione al punto precedente, nel caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
5. di dare altresì atto che il competente settore dell'Unione procederà al controllo delle autocertificazioni di cui al punto precedente, anche a campione e comunque in misura non inferiore al 20%;
6. di stabilire le seguenti modalità di ripartizione delle risorse:
 - Fondi statali e regionali : ripartizione su un'unica graduatoria zonale, fatte salve evidenti disparità territoriali al momento non prevedibili;
 - Fondi comunali: suddivisione su base comunale in base alle effettive risorse rese disponibili da ciascun Comune;
 - Premialità (attribuita in base alla compartecipazione): ripartizione su un'unica graduatoria zonale in misura proporzionale all'integrazione effettuata da ciascun Comune;
 - Fondo statale riservato ai capoluoghi: ripartizione su un'unica graduatoria zonale;
7. di nominare una Commissione Tecnica competente all'esame di eventuali ricorsi ed alla proposta di graduatoria definitiva composta da:
 - Davide Cerri – Funzionario Unione dei Comuni
 - Patrizia Deri – Funzionario Unione dei Comuni;
 - Daniele Cosci – SICET
 - Gabriella Corrieri – SUNIA
 - Virgilio Barachini – Unione Inquilini
 - Salvatore Narbone - UNIAT

8. di dare atto che la pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà dal 08 luglio al 22 luglio 2009 per 15 giorni consecutivi;
9. di dare atto che eventuali ricorsi dovranno pervenire alla sede dell'Unione entro il 29 luglio 2009;
10. di dare atto, inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Indi,

LA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

A seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento .

Il Presidente dell'Unione Valdera

PAOLO MARCONCINI

Il Segretario verbalizzante

ADRIANA VIALE



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

ANNO 2009

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro del Lavoro Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.09 e della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 20 del 24/04/2009, il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'affitto, con riferimento all'anno 2009.

SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO SOLTANTO I SOGGETTI CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SONO IN POSSESSO DI TUTTI I SOTTO INDICATI REQUISITI MINIMI RIFERITI AL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE:

- I. CITTADINANZA ITALIANA, CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA O CITTADINANZA DI ALTRO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA;
- ATTENZIONE : IN CASO DI CITTADINANZA DI ALTRO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE MUNITO DI:
 - 1) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO AI SENSI DEL D.LGS 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA L.189/2002, E DELLA L.R. 41/2005;
 - 2) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA che attesti la permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana. E' possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
- II. TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO REGOLARMENTE REGISTRATO, E IN REGOLA CON LE REGISTRAZIONI ANNUALI, DI UN ALLOGGIO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CORRISPONDENTE ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE, ED UBICATO IN UNO DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA;
- III. non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze nel nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni limitrofi: (si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre) secondo la Tabella "A" lett. c) allegata alla L.R.T. n. 96 del 20.12.1996;
- IV. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo, sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come

vani catastali quelli di cui alla Tabella "A" lett. d) allegata alla L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Deliberazione Regionale n.47/01;

- V. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (pari a € 11.913,20 annui) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%; (Fascia A);
- VI. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 26.390,00 nonché un valore ISEE non superiore a € 14.120,00 e un incidenza del canone di locazione non inferiore al 24% (Fascia B);

IL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DEL CALCOLO ISEE, È COMPOSTO DAI SOGGETTI COMPONENTI LA FAMIGLIA ANAGRAFICA, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO CHE ABBA ALTRA RESIDENZA, E DALLE PERSONE A LORO CARICO AI FINI IRPEF.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- FASCIA "A":
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € 11.913,20 annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;
- FASCIA "B"
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:
 - a) con ISE compreso fra € 11.913,21 ed € 26.390,00
 - b) con ISEE non superiore a € 14.120,00;
 - c) in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

- "PUNTI 2" se uno dei componenti del nucleo familiare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ha perso il lavoro o è stato collocato in cassa-integrazione dal 01/09/2008;
- PUNTI 2" se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un'età superiore ai 65 anni,
- "PUNTI 1" se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;
- "PUNTI 1" se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;
- "PUNTI 1" se nel nucleo familiare è presente soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%;
- "PUNTI 1" se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

L'ISE da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2009 (redditi 2008), l'affitto è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dall'ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori.

Deve essere incluso il reddito del coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato.

Chi, alla data di scadenza del Bando, non può ancora presentare la certificazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2008 può presentare quella relativa ai redditi del 2007, salvo poi aggiornarla entro il 05/08/2009, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISEE pari "0" o comunque non congrua a sostenere il pagamento dell'affitto è possibile soltanto in presenza di **espressa certificazione**, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o della A.S.L. o soltanto in presenza di autocertificazione dettagliata circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

La competente Commissione Tecnica, in sede di analisi dei ricorsi può, in alternativa all'esclusione dei richiedenti aventi un'attestazione "ISE zero" e privi della richiesta certificazione, valutare la possibilità di attribuire un "ISE presunto" che sia comunque congruo al pagamento dell'affitto ed a garantire un minimo vitale.

Sono comunque ammissibili le domande di soggetti percettori di reddito non computato a fini ISEE.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.

Il valore dei canoni dovrà essere documentato mediante copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, ovvero da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante gli estremi del contratto di locazione e di registrazione, e/o da una ricevuta di pagamento relativa all'anno 2009.

Le domande (in carta semplice) potranno essere presentate dal **05/05/2009** al **19/06/2009** (termine perentorio) presso i Comuni della Valdera o presso la sede dell'Unione.

Le domande potranno essere altresì inviate per posta al seguente indirizzo: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA – V.le Rinaldo Piaggio n.32 56025 PONTEDERA entro lo stesso termine come sopra stabilito, facendo fede la data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Presso i Comuni, l'Unione e le Associazioni degli Inquilini sono disponibili i moduli prestampati, con le relative istruzioni, su cui è possibile produrre la domanda.

La modulistica è altresì direttamente scaricabile dal sito dell'unione (www.unione.valdera.pi.it) e da quello dei comuni.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

- **FASCIA "A" :**
il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 per l'anno 2009;

- FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%. (Contributo = Canone - 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325 per l'anno 2009.

Nel caso in cui le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dai Comuni, risultino insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l'Unione Valdera si riserva la facoltà di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse per territorio e per priorità con percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, al fine di ammettere ai benefici un maggior numero di famiglie.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

L'Unione Valdera si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate.

IL CONTRIBUTO STATALE, REGIONALE E COMUNALE PREVISTO DALL'ART.11 DELLA L. N.431/98 NON PUÒ ESSERE CUMULATO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI DA QUALUNQUE ENTE EROGATI E IN QUALSIASI FORMA A TITOLO DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'EVENTUALE ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA È CAUSA DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO DAL MOMENTO DELLA DATA DI CONSEGNA DELL'ALLOGGIO.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà dal 08 luglio al 22 luglio per 15 giorni consecutivi; eventuali ricorsi dovranno pervenire alla sede dell'Unione entro il 29 luglio.

Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta dell'Unione Valdera.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione relativamente a tutto l'anno 2009, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità de contratto, in un'unica soluzione e secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di anticipazione, da parte della Regione Toscana, di parte delle risorse assegnate, queste potranno essere liquidate in ordine di graduatoria ed in misura percentuale dell'intero contributo spettante, fatto salvo l'eventuale conguaglio in sede di assegnazione definitiva.

CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

L'UNIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N.109/98 E S.M. E IN BASE ALL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ A CONTROLLI A CAMPIONE DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAI RICHIEDENTI.

GLI ESITI DEL CONTROLLO SARANNO RESI PUBBLICI E, NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, L'UNIONE DICHIARERÀ IMMEDIATAMENTE DECADUTO DAL BENEFICIO IL SOGGETTO CHE HA DICHIARATO IL FALSO E TRASMETTERÀ GLI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/00.

Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi.

Sono cause di decadenza dal beneficio con effetto dal loro manifestarsi:

1. Il rilascio dell'alloggio occupato senza assunzione in locazione di un altro alloggio in un Comune della Valdera;
2. La morosità nel pagamento del canone;
3. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, alla L.R. 96/96, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R. n. 265 del 06-04-2009.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto. Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi dei Comuni e l'Unione Valdera, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica*, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile dell'Unione Valdera cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è Davide Cerri, Responsabile del Settore Servizi e Provvidenze alle famiglie, tel 0587299562, fax 0587270.785, e-mail d.cerri@unione.valdera.pi.it .

Pontedera, 05.05.2009

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALDERA
Paolo Marconcini

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2009. APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 22/04/2009

Il Direttore Generale dell'Unione Valdera
Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 30/04/2009.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme alla deliberazione originale, esecutiva ai sensi di legge, depositata presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, lì 20/07/2009

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

Giovanni Forte

